

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)688

Vol. 1978/0261

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 688 def .

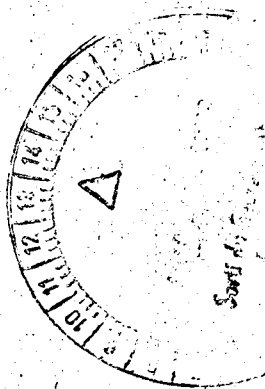
Bruxelles, 8 dicembre 1978

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al
contingente comunitario per i trasporti di merci su
strada effettuati fra Stati membri

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



RELAZIONE

1. Il regime del contingente comunitario è stato instaurato con il regolamento (CEE) n. 1018/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (1).

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976 (2), ha tra l'altro dato a suddetto regime un carattere definitivo.

2. Soltanto i vettori, titolari di un'autorizzazione comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 3164/76 o di un'autorizzazione rilasciata nell'ambito del contingente multilaterale istituito dalla conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT), hanno la possibilità di effettuare trasporti multilaterali tra Stati membri. Dato che il numero di tali autorizzazioni è piuttosto limitato e che esse sono rilasciate, per la durata di un anno, solo ai vettori che ne fanno un'utilizzazione intensiva, le imprese che effettuano solo occasionalmente trasporti multilaterali non possono entrare nel circuito.
3. Tenuto conto dell'esistenza di tali necessità dei trasporti multilaterali, che spesso presentano un carattere di grande urgenza anche se per una durata molto limitata, sembra opportuno introdurre, nell'ambito del contingente comunitario, autorizzazioni di breve durata. Il rilascio di dette autorizzazioni risulterebbe utile anche per inserire gradualmente un maggior numero di imprese di trasporto nel circuito del traffico multilaterale, senza dover quindi attribuire loro un'autorizzazione comunitaria annua, ma offrendo loro la possibilità di sperimentare se esse sono in grado di allinearsi validamente e in maniera continua su tali forme di traffico.

.../...

(1) GU n. L 175, del 23 luglio 1968, pag. 13

(2) GU n. L 357, del 29 dicembre 1976, pag. 1

4. Il volume di un contingente di autorizzazioni comunitarie di breve durata potrebbe essere fissato, nella fase iniziale, a un livello relativamente basso e sostituire, conformemente alle necessità di ogni Stato membro, il 10% al massimo del contingente di autorizzazioni comunitarie annue di cui ogni Stato membro dispone. Ogni autorizzazione comunitaria di breve durata avrebbe una validità di 10 giorni. Un'autorizzazione comunitaria annua potrebbe essere frazionata in 40 autorizzazioni di breve durata.
5. Il modello di autorizzazione comunitaria di breve durata sarebbe stabilito a livello comunitario; le sue caratteristiche tecniche in particolare sarebbero tali da permettere facilmente la distinzione rispetto alle autorizzazioni comunitarie annue.
6. L'utilizzazione di un'autorizzazione comunitaria di breve durata dovrebbe egualmente comportare, soprattutto ai fini del controllo, la stesura di un resoconto dei trasporti. A tal fine, si potrebbero utilizzare i resoconti dei trasporti internazionali effettuati in base all'autorizzazione comunitaria annua.

.../...

che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al
contingente comunitario per i trasporti di merci su
strada effettuati fra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti
implica, fra l'altro, l'introduzione di norme comuni applicabili ai
trasporti di merci su strada fra Stati membri; che tali norme devono
essere fissate in modo da realizzare la parità di trattamento tra i vet-
tori dei vari Stati membri;

Considerando, inoltre, che l'instaurazione di un regime permanente di
autorizzazioni comunitarie nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3164/76
del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3024/77 (2),
ha favorito in particolare l'utilizzazione più intensiva e più razionale della
capacità ammessa, nonché l'adattamento graduale delle imprese interessa-
te alle esigenze del traffico tra Stati membri;

considerando che è opportuno dare alle imprese la possibilità di soddi-
sfare in materia di trasporti le necessità che sorgono occasionalmente e
che hanno carattere di urgenza e di breve durata, mediante la concessio-
ne di autorizzazioni comunitarie adeguate a tali necessità specifiche;

.../...

(1) GU n. L 357 del 29.12.1976, pag. 1

(2) GU n. L 358 del 31.12.1977, pag. 4

considerando che è opportuno che gli Stati membri contribuiscano all'introduzione graduale di nuove imprese di trasporto nei traffici multilaterali, senza che le autorità competenti debbano peraltro accordare autorizzazioni comunitarie annue; che una soluzione del genere permetterebbe alle imprese di raffrontare la loro capacità di adattarsi ai suddetti traffici partecipandovi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è modificato come segue:

1. E' aggiunto un articolo 3 bis il cui testo figura in appresso:

"Articolo 3 bis

"1. Uno Stato membro può richiedere, anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, la trasformazione, a partire da tale data, del 10% al massimo del numero di autorizzazioni comunitarie in autorizzazioni comunitarie di breve durata, valide per 10 giorni.

2. Un'autorizzazione comunitaria può essere trasformata in 40 autorizzazioni di breve durata.

3. Le autorizzazioni comunitarie di breve durata devono essere conformi al modello figurante nell'allegato I bis. Detto allegato fissa anche le condizioni di utilizzazione di tali autorizzazioni.

4. Le autorizzazioni comunitarie di breve durata sono rilasciate dalla Commissione agli Stati membri ai fini della loro attribuzione ai vettori in cambio di un numero corrispondente di autorizzazioni comunitarie valide per un anno civile".

2. E' aggiunto un allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento.

.../...

3. Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. I trasporti effettuati in base ad un'autorizzazione comunitaria valida per un anno civile o ad un'autorizzazione comunitaria di breve durata sono iscritti in un resoconto di trasporti il cui modello, nonché le disposizioni generali relative alla sua utilizzazione ed alle informazioni da fornire, figurano nell'allegato II".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

(a)

(Carta pesante di colore - dimensioni 15 x 21 cm)

(Prima pagina dell'autorizzazione comunitaria di breve durata)

(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (e) e (f))

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE	(Timbro a secco della Commissione delle Comunità europee)	Stato che rilascia l'autorizzazione - Sigla distintiva del paese	Denominazione dell'autorità o dell'ente competenti
--	---	---	---

AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA (1) N. 1/ (40)

per il trasporto stradale di merci per conto terzi tra gli Stati membri della
Comunità economica europea

La presente autorizzazione abilita

..... (2)

ad effettuare trasporti stradali di merci per conto terzi su tutte le relazioni
di traffico tra gli Stati membri della Comunità economica europea, mediante
un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a
vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità.

La presente autorizzazione è valida per 10 giorni dal
al

Rilasciata a, addi

(striscia di colore)

(3)

- (1) Sigla distintiva del paese :
Belgio (B), Danimarca (DK), R.f. di Germania (D), Francia (F), Irlanda (IRL),
Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Regno Unito (GB).
(2) Nome o ragione sociale ed indirizzo completo del vettore.
(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'ente competenti che rilasciano
l'autorizzazione.

(striscia
di colore)

VALIDA PER UNA BREVE DURATA

(Seconda pagina dell'autorizzazione comunitaria di breve durata)

(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d))

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi su tutte le relazioni di traffico tra gli Stati membri della Comunità economica europea, ad esclusione di qualsiasi trasporto per conto terzi all'interno del territorio di uno Stato membro.

Essa non è valida per effettuare trasporti tra uno Stato membro ed un paese terzo, nè sul territorio di un paese terzo in caso di trasporto in transito sul territorio di tale paese.

Essa è personale e non può essere ceduta a terzi.

Essa può essere revocata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, in particolare in caso di utilizzazione ritenuta da quest'ultima insufficiente.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta (1).

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti internazionali effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti dei trasporti internazionali devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore in detto Stato, in particolare in materia di trasporto e di circolazione.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competenti che l'hanno rilasciata, entro 2 giorni dalla data di scadenza.

(1) Per "veicolo" si intende un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati.